

# ***Impatto della normativa privacy sul processo di formazione del Programma statistico nazionale***

---

**ISTAT**  
**DCRS**

**Novità organizzative e legislative per il PSN**  
***(Roma, 24 giugno 2009)***

Maria Rosaria Simeone  
***(Dirigente Servizio DCRS/IST)***

# Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici

---

Quando è consentito?

# Presupposti di legittimità

In via generale tutti i soggetti pubblici possono

## TRATTARE

**i dati personali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza bisogno di acquisire il consenso dell'interessato (v. art. 18 del Codice).**

**Anche in tali casi i dati personali devono essere :**

- *trattati in conformità all'ordinamento giuridico;*
- *esatti e, se necessario, aggiornati;*
- *pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- *conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

**I dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.**

*(vedi art. 11 del Codice)*

(segue)

## Presupposti di legittimità

---

**Ne consegue che i soggetti SISTAN possono TRATTARE dati personali soltanto se:**

- tali dati sono necessari per il perseguimento degli scopi statistici previsti dal 322/1989 o da altra legge (v. **art. 6 bis del d.lgs. n. 322/1989**)
- e' impossibile raggiungere le medesime finalità con l'impiego di dati anonimi, nel rispetto del *principio di necessità* (v. **art. 3 del Codice e, con specifico riguardo ai trattamenti per scopi statistici, art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989**)

*(segue)*

## Presupposti di legittimità

---

***Entro tali limiti*** i soggetti Sistan possono trattare dati personali anche al di fuori del Programma statistico nazionale

**Tuttavia**

**l'inserimento di un trattamento nel PSN:**

- 1. assume rilevanza a molteplici fini** (informativa, diffusione, comunicazione, accesso agli archivi amministrativi - v. slides da 6 a 12)
- 2. consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari anche in mancanza di una espresse norme di legge o di regolamento** (v. slide 13)

# Psn e Informativa

---

## CODICE DEONTOLOGICO

### Articolo 6 *(Informativa)*

1. omissis

**2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.**

3. omissis

4. omissis

*(segue)*

## Psn e Informativa

---

### ATTENZIONE

Perché l'informativa si consideri correttamente resa è però necessario che per ciascun trattamento siano esposte, nella relativa scheda identificativa, **tutte** le informazioni indicate **all'art. 13** del d.lgs. 196/2003

**(v. slide seg.)**

(segue) **Psn e Informativa**

---

## **Informativa**

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

**L'interessato**, ovvero la **persona presso la quale sono raccolti i dati**, deve essere informata, oralmente o per iscritto, circa:

- gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere (obbligo escluso nel caso di *dati sensibili e giudiziari*);
- l'ambito di comunicazione o diffusione dei dati;
- l'esercizio dei diritti dell'interessato.

(segue)

(segue) **Psn e Informativa**

---

## **Informativa**

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

La violazione dell'obbligo dell'informativa, oltre a rendere **illecito** il trattamento (ed inutilizzabili i dati) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 161 d.lgs. n. 196/2003)

## Psn e Diffusione

---

Possono essere diffuse in forma disaggregata soltanto le informazioni espressamente indicate nel Programma statistico nazionale, quando ciò risulti indispensabile *per soddisfare particolari esigenze conoscitive*

*(codice deontologico, art. 4, comma 2)*

## PSN e Comunicazione tra soggetti Sistan.

---

### **Direttiva del COMSTAT n. 9 del 20.4.2004**

I criteri per l'interscambio dei dati tra uffici di statistica sono diversi a seconda che i dati richiesti servano per l'attuazione del PSN o per soddisfare esigenze conoscitive al di fuori del PSN.

### **In concreto, un ente o ufficio di statistica:**

- se riceve una richiesta per trattamenti al di fuori del PSN **deve valutarne la pertinenza e non eccedenza** rispetto alle finalità statistiche dichiarate
  
- se riceve una richiesta di dati per il PSN **deve limitarsi a verificarne la conformità a quanto previsto nel Programma;**

# Psn e Accesso agli archivi amministrativi

---

## In generale

- la comunicazione tra soggetti pubblici è ammessa se prevista da una disposizione normativa o, in mancanza, se è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e ne sia stata data preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'**art. 19, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2003**;
- la comunicazione da un soggetto pubblico ad un soggetto privato è ammessa unicamente quando sia prevista da una disposizione normativa

## Pertanto, in ambito Sistan:

- il Psn è base idonea a legittimare la comunicazione dei dati da una P.A. ad un soggetto Sistan.
- se i dati da rilevare non sono già in possesso di un ufficio di statistica ma debbono essere raccolti presso gli archivi di una pubblica amministrazione e il trattamento che si intende effettuare non è previsto dal Programma statistico nazionale, i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, possono essere comunicati esclusivamente in base all'**art. 19, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2003**.

# DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

## A) Tutti i soggetti pubblici del Sistan possono trattare dati sensibili e giudiziari:

- in quanto l'art. 98, lett. b) del *Codice* qualifica l'attività statistica da essi svolta "di rilevante interesse pubblico"

### E' però richiesto che:

- il Programma statistico nazionale (cfr art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989)

*oppure*

- un atto di natura regolamentare  
*specifico*

- a) i tipi di dati da trattare;
- b) le rilevazioni per le quali i dati sono trattati;
- c) le modalità del trattamento.

## In conclusione

---

Affinchè assolva correttamente alle funzioni che la disciplina sulla privacy gli riconosce

**il Psn deve**

- illustrare le finalità perseguite e le garanzie previste a tutela dei diritti dell'interessato;
- indicare i tipi di dati sensibili, le rilevazioni per le quali essi sono trattati e le modalità del trattamento;
- essere adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.